

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

Via Roma, 32 - 12015



Regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate nel Comune di Limone Piemonte

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Limone Piemonte

n. 99 del 30.11.2010

Indice

NORME DI RIFERIMENTO.....	PAG 02
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	PAG 03
Art. 01 Finalita' e territorialità	
Art. 02 Oggetto e ambito di applicazione	
TITOLO II - CIRCOLAZIONE MEZZI MECCANICI.....	PAG 03
Art. 03 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi	
Art. 04 Autorizzazioni in deroga	
Art. 05 Disposizioni di utilizzo	
Art. 06 Rilascio autorizzazioni	
TITOLO III - CONTROLLO E SANZIONI.....	PAG 07
Art. 07 Controllo degli agenti di polizia	
Art. 08 Sanzioni	
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	PAG 08
Art. 09 Entrata in vigore	

NORME DI RIFERIMENTO

- Legge 363/2003 (sicurezza nella pratica degli sport invernali e di fondo)
- L.R. 02/2009 e s.m.i. (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-12793 del 14/12/2009 modificato con D.G.R. 22-658 del 27/09/2010 (atto di indirizzo per la conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale);
- L.R. 32/1982 e s.m.i. (norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
- D.l.vo n. 285/1992 e s.m.i.(Nuovo Codice della Strada);
- D.l.vo. 165 del 30/03/2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle A.P.);
- D.l.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Legge 689 del 24/11/1981 e s.m.i. (modifiche al sistema penale);
- Regolamento di Polizia Urbana (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/06/2007);
- Piano Regolatore Generale del Comune di Limone Piemonte approvato con D.G.R. n. 28-15316 del 12/04/2005;
- Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Limone Piemonte approvato con D.C. n. 87 del 18/11/2008.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 09/03/2010 di approvazione delle aree sciabili
- Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Limone Piemonte - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/06/2007;

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e territorialità

1. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme vigenti, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dell'ambiente, il presente regolamento disciplina l'utilizzo di mezzi meccanici nell'ambiente naturale invernale.

2. Il regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio comunale.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme di applicazione delle leggi vigenti e disciplina nel dettaglio la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dalle forze di Polizia.

TITOLO II

CIRCOLAZIONE MEZZI MECCANICI

Art. 3 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi

1. Fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento, è vietato l'uso di mezzi meccanici su tutte le aree del territorio comunale.

2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste e manutenzione degli impianti ad esse asserviti, possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni. Tali mezzi possono solo circolare nell'ambito e per i fini sopra descritti.

3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti di risalita e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.

5. Il Gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle piste, sentito il Comune di Limone Piemonte, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, strutture o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.

6. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica, è comunque sempre consentito:

a) agli addetti al soccorso, antincendio e vigilanza nonché agli addetti al Soccorso Alpino Speleologico Piemontese ed alla Croce Rossa Italiana;

b) ai tecnici delle Società esercenti attività di pubblico servizio (acquedotti, linee elettriche, telefonia, comunicazioni, rilevazioni meteo o servizi ad essi assimilabili) previa autorizzazione del direttore delle piste;

c) agli agenti di Polizia Locale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Esercito e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;

d) al personale addetto agli impianti di risalita.

7. Fuori dai casi contemplati nei commi 2,3,5 e 6 l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati è consentito solo al di fuori delle aree sciabili lungo i percorsi autorizzati dal Comune e nelle aree o piste ad essi dallo stesso destinate. La violazione del presente comma ovvero l'utilizzo di mezzi meccanici in percorsi non autorizzati comporta la sanzione di cui all'art. 35 comma 2 lettera d) della l.r. 02/2009 oltre al sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima..

8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili sui percorsi individuati dal comune è rilasciata dallo stesso a residenti, proprietari, gestori di esercizi pubblici, gestori o conduttori di strutture turistico ricettive, o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi nella misura indicata all'art. 4. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto all'art. 4.

9. Sono altresì vietati raduni non preventivamente autorizzati di motoslitte sulle piste innevate anche nei periodi non interessati dall'apertura degli impianti sciistici.

10. Le prescrizioni contenute nel presente titolo, dove non diversamente specificato, si intendono applicabili anche ai veicoli analoghi (gatto delle nevi, quadricicli, tricicli, motocicli e altri veicoli atipici in grado di circolare su ghiaccio o neve). Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per circolazione si intende il movimento, la fermata e la sosta su tutte le aree innevate del territorio comunale anche nei casi di terreno parzialmente scoperto.

11. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i mezzi di movimento terra che operino, al di fuori delle aree sciabili attrezzate, in cantieri debitamente delimitati e autorizzati nonché i mezzi agricoli di proprietà di imprese agricole con sede in Limone Piemonte utilizzati per lavori agricoli all'esterno delle aree sciabili.

Art. 4 Autorizzazioni in deroga

1. L'uso dei mezzi meccanici è consentito ai soli aventi diritto, previamente autorizzati dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 28, commi 8 e 9 delle l.r. 2/2009. L'utilizzo di mezzi meccanici in assenza di autorizzazione o con autorizzazione non in corso di validità, ancorché su percorsi individuati dal comune ai sensi del presente articolo comporta la sanzione di cui all'art. 35 comma 2 lettera f) della l.r. 02/2009 oltre al sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima..

2. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il transito sui percorsi stabiliti dal comune e previa concertazione con il gestore degli impianti di risalita, in caso di interferenze con le piste da sci.

3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti parametri numerici:

a) per i soggetti residenti, proprietari e conduttori di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di due per ogni nucleo familiare;

b) per i soggetti proprietari, gestori e conduttori di strutture turistico ricettive, esercizi pubblici non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di tre per ogni struttura;

c) per i gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o degli immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di tre.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 è dimostrato da idonea documentazione e attestato con dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo a cui si riferisce ed indica:

- i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione, specificando la natura dell'autorizzazione in riferimento alla casistica del comma 3 del presente articolo;

- il percorso comunale stabilito al fine esclusivo di raggiungere, con il tracciato più breve e limitando il più possibile le interferenze con le piste o altri tracciati, le strutture e gli immobili altrimenti non accessibili;

- il numero di telaio del mezzo;

- l'orario di impiego;

6. L'autorizzazione, rilasciata nel rispetto della normativa fiscale vigente, ha validità temporale non superiore a tre anni consecutivi, per il periodo dal 10 novembre al 30 aprile di ogni anno, e perde la sua efficacia allo scadere del termine fissato dal comune o in caso di perdita o mutamento dei requisiti necessari per la relativa richiesta. L'autorizzazione di cui al presente articolo potrà essere revocata dal Comune a seguito di comprovate violazioni alle disposizioni contenute nella stessa segnalate dal gestore o dalle Forze di Polizia o in caso di rescissione della convenzione tra il Gestore delle piste ed il titolare dell'autorizzazione.

7. In relazione alle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 3 lettere b) e c), queste potranno prevedere la conduzione dei mezzi meccanici anche da parte dei soci o lavoratori coadiuvanti o da parte dei dipendenti in possesso dei requisiti e con le cautele di cui all'art. 5 e regolarmente assunti.

8. All'interno dell'area sciabile, l'attività di noleggio è consentita ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), unicamente con conducente, fatto salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

9. Parimenti i soggetti di cui al comma 3 lettere a) e b) possono condurre mezzi noleggiati, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo.

10. Il Comune può autorizzare temporaneamente, in attesa di realizzazione dei percorsi alternativi, i tratti di pista (bordo pista) o attraversamenti della stessa ove non sia possibile individuare un percorso diverso. Il gestore su dette piste e sugli altri percorsi individuati dal Comune manterrà il diritto a far transitare i propri mezzi addetti alla manutenzione, al soccorso ed alla battitura. Il Comune rilascia autorizzazioni per percorsi che interferiscono con le piste da sci attrezzate sentito il gestore delle stesse.

11. Eventuali deroghe sugli orari di accesso alle piste per motivi di particolari necessità sono autorizzate dal Gestore in seguito a richiesta da inoltrarsi al direttore delle piste con obbligo di assistenza degli addetti alla sicurezza piste o forze dell'ordine presenti sull'area sciabile. In ogni caso gli incroci con le piste saranno appositamente segnalati dal Gestore delle Piste. Nei percorsi che prevedono anche la percorrenza di tratti di pista, l'utilizzatore dovrà tenersi rigorosamente sul bordo della stessa su percorso debitamente segnalato e delimitato a mezzo palinatura. I percorsi autorizzabili all'interno dell'area sciabile sono individuati al fine di permettere ai soggetti di cui all'art. 4 comma 3° di raggiungere le sottoindicate zone:

- 1) Vallone San Lorenzo (Arrucador e Frontera);
- 2) Colle di Tenda (Le Marmotte - Morel 1586);
- 3) Frazione Panice Soprana (Scuola sci - Borgata Tetti Panice Soprana - Bar Nevesol);
- 4) Cabanaira (arrivo seggiovia - Baita 2000, Capanna Nicolin);
- 5) Pian del Sole (Arrivo telecabina "Bottero" - Buffe, Arrivo telecabina "Bottero" - Laghetti);
- 6) Panice Sottana (Pista di Fondo Panice - Chalet La Grogia);
- 7) Monte Cros (tetti Barat - tetti Braja - Capanna Chiara);

12. L'utilizzatore di mezzi meccanici autorizzato ai sensi del presente regolamento manleva il gestore per ogni e qualsiasi incidente o problematica derivante dall'utilizzazione dei percorsi di cui sopra (comma 11).

13. Il Comune provvede a trasmettere al gestore l'elenco dei veicoli autorizzati al transito con evidenziato il numero di riconoscimento del mezzo tenendolo periodicamente aggiornato.

14. Le autorizzazioni vengono concesse dal Comune previo accordo sottoscritto dal richiedente e dal gestore delle piste - anche in merito ad eventuali costi di gestione dei tracciati - e avallato dal Comune medesimo.

15. L'accordo di cui al comma 14° deve indicare dettagliatamente il tracciato e la tipologia di veicolo utilizzabile sullo stesso.

Art. 5 Disposizioni di utilizzo

1. I mezzi meccanici sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- a) trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti dell'omologazione del mezzo;

- b) nel caso di motoslitte, trasportano il conducente e un eventuale singolo passeggero;
 - c) possono trainare eventuali carrelli a rimorchio ed appendici, per il trasporto di persone o merci, nei limiti previsti dalla documentazione del mezzo;
 - d) sono assicurati con polizza Responsabilità Civile Conto Terzi (RCT) con un massimale non inferiore di euro 1.500.000,00;
 - e) durante la marcia, nel caso incontrino altri mezzi, si posizionano sul lato destro;
 - f) procedono a velocità moderata, dando comunque precedenza, in caso di interferenza con piste da sci, agli sciatori che dovessero incontrare;
 - g) sono dotati di dispositivo luminoso lampeggiante;
 - h) durante la marcia, gruppi di più mezzi procedono in colonna sul medesimo percorso o pista, senza uscire al di fuori del percorso autorizzato e mantengono una velocità consona alle caratteristiche del percorso;
 - i) nel caso di attività turistico-ricreative organizzate, che prevedano l'impiego di più di tre mezzi, anche noleggiati, questi devono procedere recando in testa alla colonna un mezzo condotto da un titolare o dipendente della ditta organizzatrice.
2. Per la conduzione dei mezzi meccanici sono richiesti il possesso della maggiore età e l'uso, da parte del conducente nonché di eventuali passeggeri, di regolare casco protettivo omologato ai sensi della normativa vigente per la circolazione stradale dei motocicli (salvo che i veicoli siano dotati di adeguate strutture protettive e di contenimento).
3. La condotta di guida deve tenere conto delle condizioni dei percorsi da effettuare e della neve, in rapporto alle condizioni climatiche, condizioni nivo meteorologiche, e pericolo di valanghe; segnatamente nei percorsi di cui all'art. 4 non gestiti da specifici piani di rischio (P.G.R.V.) evitando ogni situazione di rischio e pericolo. Il conducente deve essere sempre in grado di conservare il controllo della motoslitte al fine di evitare il verificarsi di sinistri con danni al proprio veicolo, alle pertinenze stradali o a terzi. Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e allo stato della strada o del fondo, del veicolo e del suo carico, alla presenza di veicoli, persone o animali, evitando di creare allarme o pericolo per la sicurezza della circolazione.
4. E' vietato porre in circolazione motoslitte prive di numero di telaio o con numero di telaio abraso o reso non leggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e verificarne la copertura assicurativa.
5. La motoslitte posta in circolazione, anche se in sosta, deve avere copertura assicurativa per responsabilità civile; il traino di slitte con trasporto di passeggeri dovrà essere riscontrabile dal certificato assicurativo.
6. Non è consentito il sovraccarico né il traino di sciatori.
7. E' vietata la guida di motoslitte senza il possesso della patente di guida almeno di categoria B.
8. E' fatto obbligo al conducente di fermarsi su richiesta degli Agenti impegnati nei controlli, di mostrare i documenti richiesti e consentire la visione del numero di telaio.
9. In assenza di specifica autorizzazione comunale è vietato organizzare raduni di motoslitte sulle piste innevate, anche nei periodi o negli orari di non funzionamento degli impianti sciistici.
10. E' vietato fuoriuscire anche minimamente dal tragitto, dai giorni e dagli orari indicati nell'autorizzazione.
11. Il mezzo meccanico posto in circolazione, anche se in sosta, deve esporre il contrassegno di identificazione o autorizzazione comunale in maniera ben visibile.
12. E' vietata la conduzione di mezzi meccanici in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale. La seconda violazione del presente comma, ad opera del medesimo soggetto, nell'arco della medesima stagione sciistica comporta la revoca dell'autorizzazione comunale.
13. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo o contenute nell'autorizzazione comunale comportano la sanzione di cui all'art. 35 comma 2 lettera e) della l.r. 02/2009 e il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima.

Art. 6 Rilascio autorizzazioni

01. L'autorizzazione verrà concessa previa istanza in regola con la normativa fiscale vigente, debitamente sottoscritta dal richiedente e presentata su apposito modello, da inoltrarsi da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale del Comune di Limone Piemonte, corredata dalle certificazioni necessarie comprovanti il possesso delle caratteristiche di cui all'art. 4, e il pagamento di € 20.00 dovuti a titolo di rimborso spese per la fornitura dell'autorizzazione, del contrassegno e dei diritti di segreteria.

02. Agli interessati verrà rilasciato un contrassegno di identificazione, che dovrà essere apposto in modo ben visibile sulla motoslitta, ed una autorizzazione riportante lo stesso numero progressivo del contrassegno che dovrà sempre essere a bordo del mezzo ed esibita se richiesta dai preposti alla vigilanza.

03. Il contrassegno resta sempre di proprietà del Comune e in caso di revoca dell'autorizzazione il possessore è tenuto alla sua immediata restituzione.

TITOLO III CONTROLLO E SANZIONI

Art. 7 Controllo degli Agenti di Polizia

01. Gli Agenti incaricati della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento hanno la facoltà, con modalità analoghe a quelle previste dal Codice della Strada per quanto attuabili, di ordinare al conducente di fermarsi, di esibire i documenti d'identità, di assicurazione, permesso comunale e visionare il numero di telaio del veicolo.

02. In caso di mezzo meccanico in sosta (anche se riportante il contrassegno comunale) ed in assenza del conducente o proprietario l'Agente è autorizzato a sollevare l'eventuale telo protettivo per la verifica del numero di telaio; a controllo avvenuto il telo dovrà essere riposizionato.

03. In presenza di mezzo meccanico privo di numero di telaio, o con numero di telaio abraso, qualora l'Agente, in assenza di conducente o proprietario, ravvisi la concreta possibilità di trovarsi di fronte ad un veicolo privo di assicurazione per la responsabilità civile, ne dispone, secondo i casi, il blocco o la rimozione, per evitare ulteriore pericolo alla circolazione; gli organi addetti al controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, per la confisca amministrativa.

04. Nei casi in cui il presente regolamento o la legge regionale 02/2009 prevedano il sequestro del mezzo meccanico, il conducente deve condurre il mezzo ai margini dell'area innevata su strada pubblica accessibile dai veicoli addetti al recupero e trasporto del bene sequestrato secondo quanto disposto dall'Agente accertatore. L'inottemperanza a tale invito comporta la sanzione di € 400.00.

Art. 8 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge 363/2003 e dalla legge regionale n. 02/2009 si applicano le sanzioni indicate dal presente regolamento e, laddove non diversamente indicato, una sanzione di € 50.00 per violazione.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle succitate sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. E' ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura stabilita dall'art. 16 della l. 689/81 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del presente atto, da effettuarsi nei modi qui sotto elencati:

- a) in contanti, presso il locale Comando di Polizia Municipale dalle ore 8,00 alle ore 10,00 dei soli giorni feriali;
- b) mediante versamento della somma sul c/c 15836125 intestato alla tesoreria del Comune di Limone Piemonte – Via Roma n. 62, riportando nella causale del versamento il numero e la data del verbale;
- c) direttamente presso la Tesoreria Comunale - Banca Regionale Europea di Limone Piemonte – Via Roma n. 62.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale, presentando copia della quietanza.

4. Qualora la violazione delle norme del presente regolamento sia posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16 della l. 689/1981. La menzione dell'avvenuto pagamento riportata sul verbale ne costituisce ricevuta.

5. In caso di mancato versamento della somma nel termine stabilito, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi degli artt. 18 e 27 della Legge 24/11/1981, n. 689.

6. Avverso i verbali di accertamento di violazioni del presente regolamento il trasgressore o l'obbligato in solido per il pagamento della sanzione potrà presentare memorie, documenti o richieste di audizione, con atto esente da bollo da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale, al Sindaco del Comune di Limone Piemonte (art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689). L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data della sua seconda pubblicazione e resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che sia disponibile, per via telematica, sul sito internet del Comune di Limone Piemonte, oltre che presso il locale Corpo di Polizia Locale.

2. Si dispone inoltre che il presente regolamento venga trasmesso a tutte le Forze dell'Ordine, di soccorso operanti sul territorio, ai gestori degli impianti sciistici, ai gestori e conduttori di strutture turistico ricettive, esercizi pubblici siti in quota che sono tenuti ad esporne copia per gli utenti.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili